

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2231

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SAMMARTINO, SORGI, ARMOSINO,
AGOSTA, ANDREUCCI, LUCCHESI**

Presentata il 9 giugno 1960

**Retrodatazione dei benefici concessi in favore del personale trentanovista
dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni sono stati emanati vari provvedimenti legislativi per sistemare alcune situazioni di carriera del personale civile dello Stato, in servizio anteriormente al 23 marzo 1939.

Tuttavia, nell'applicazione dei cennati provvedimenti, si è venuta a determinare una patente disparità di trattamento per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Infatti basterà ricordare che:

a) con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, articolo 5, si ammettevano a partecipare agli esami di concorso o di idoneità per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A), IX di gruppo B e XI di gruppo C, gl'impiegati collocati nei ruoli speciali transitori con lo stesso decreto legislativo, aventi il prescritto requisito di anzianità di servizio;

b) con legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 13, comma sesto, si attribuiva al personale statale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, ai fini dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 262 del 1948 (prescritto periodo di servizio per l'ammissione agli esami di concorso o di idoneità) una anzianità di ruolo di cinque, sette e nove anni, rispettivamente agli impiegati di gruppo A, B, e C;

c) con legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1, recante norme interpretative dell'arti-

colo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si disponeva che le promozioni venissero conferite per merito comparativo.

Tali promozioni sono state effettivamente concesse con decorrenza 26 giugno 1951;

d) con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, si disponeva l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, agl'impiegati statali di ruolo almeno dal 23 marzo 1939.

Le promozioni effettuate ai sensi di questo decreto sono state riportate, ai soli effetti giuridici, alla stessa data di quelle conferite in applicazione della predetta legge 5 giugno 1951, n. 376;

e) infine, con legge 17 aprile 1957, n. 270, si stabiliva che gl'impiegati statali in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che alla data di entrata in vigore della legge stessa fossero inquadrati nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, potevano essere promossi a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario ed archivista o a qualifica equipollente, e che le suddette promozioni andavano conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Ora, ai sensi degli articoli 21 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, si è provveduto ad adeguare le disposizioni di cui innanzi al regolamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante specifici provvedimenti di adeguamento, e precisamente:

a) con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, articolo 7 e seguenti, si è attribuita, al personale ferroviario in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, un'anzianità di ruolo al 1° maggio 1948, rispettivamente di anni sette per i dipendenti di gruppo *B*, nove per quelli di gruppo *C*, e sette per quelli delle stazioni; anzianità utile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso per la promozione ai gradi VI di gruppo *B*, VI di gruppo *C* e VIII delle stazioni.

In applicazione di queste norme, riflettenti unicamente l'adeguamento dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e non anche l'adeguamento dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, n. 240, interpretativo del citato articolo 13, si sono registrate, previo esame di concorso, anziché per merito comparativo, due sole promozioni al grado VI di gruppo *C* — con decorrenza 1° gennaio 1955 — e 15 al grado VIII delle stazioni, con decorrenza 1° gennaio 1956.

Si è pertanto verificato che le promozioni a favore degli impiegati statali, il cui avanzamento era, di regola, vincolato al superamento dell'esame di concorso, sono state, in forza appunto della legge 4 aprile 1953, n. 240, conferite per merito comparativo: viceversa, le promozioni a favore degli impiegati ferroviari che, in via normale e permanente, avevano luogo in ragione di un terzo per esame di concorso e due terzi per merito comparativo, sono state vincolate all'esame di concorso.

Orbene, è proprio la diversa forma adottata nel conferire queste promozioni che fa muovere giusto disappunto;

b) con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1958, n. 343, si estendeva al personale ferroviario, in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591.

Il beneficio che ne è derivato si è concretato nella promozione per esami di 15 dipendenti al grado VI di gruppo *C*, con decorrenza 1° gennaio 1955;

c) ed in ultimo, con legge 26 marzo 1958, n. 425, articolo 198, si è disposta la

promozione a domanda, in soprannumero, per merito comparativo, del personale ferroviario in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Azienda ferroviaria o altra Amministrazione pubblica statale almeno dal 23 marzo 1939, con qualifiche iniziali dei gruppi *B*, *C* e dirigenti dell'esercizio a quest'ultima data, rispettivamente alle qualifiche di segretario capo, applicato capo, capo stazione principale e qualifiche corrispondenti dei singoli gruppi, ma con decorrenza 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425. Da quanto precede si può rilevare:

1°) che gl'impiegati statali trentanovisti, inquadrati nei ruoli organici ed aggiunti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, alla data di entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270, hanno beneficiato delle promozioni, alle qualifiche indicate nella legge stessa, a partire dal 26 giugno 1951.

2°) che gl'impiegati ferroviari trentanovisti hanno beneficiato delle promozioni di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, articolo 198, solo se in possesso delle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, d'ordine e dell'esercizio almeno dal 23 marzo 1939.

Inoltre, le promozioni stesse sono state conferite con decorrenza 1° maggio 1958, e cioè, con circa sette anni di ritardo rispetto alle analoghe promozioni attribuite ai colleghi statali.

È quindi evidente la disparità di trattamento determinata, in primo luogo, dal fatto che la citata legge 26 marzo 1958, n. 425, ha richiesto, per i ferrovieri, il possesso di determinate qualifiche ad una data anteriore — 23 marzo 1939 — a quella richiesta per i dipendenti statali dalla legge 17 aprile 1957, n. 270, ossia il 2 maggio 1957; ed in secondo luogo, dal fatto che le conseguenti promozioni sono state conferite dal 26 giugno 1951 in favore del personale statale e dal 1° maggio 1958 in favore del personale ferroviario.

Onorevoli colleghi! È noto che le disposizioni di legge avanti richiamate erano intese a riparare l'ingiustizia perpetrata con la legge 29 marzo 1939, n. 782, e col regio decreto 13 maggio 1940, n. 611, contenenti particolari benefici di carriera in favore, rispettivamente, degli impiegati statali e ferroviari in possesso della qualifica di « squadrista. »

Non v'è dubbio, quindi, che nella formulazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive, il pensiero e la volontà del legislatore erano ispirati dal proposito di ripristinare l'equilibrio, concedendo appunto specifici benefici di carriera al personale « non

squadrista » restando, beninteso, integro il principio informatore della parità di trattamento a parità di condizioni.

La presente proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera, intende pertanto normalizzare la

posizione gravosa e umiliante del personale ferroviario trentanovista, riportando il personale stesso ad una sostanziale unità di trattamento giuridico sia nei confronti del personale statale che nell'ambito della stessa categoria dei ferrovieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le promozioni conferite al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591; del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1958, n. 343, e dell'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, dovranno essere riportate alla data del 26 giugno 1951.